



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SASSARI  
II SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4807/2010 R.G., promossa

DA

[REDACTED], con l'avv. FIORE ANTONELLO

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con  
l'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

E

[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

Causa in punto di risarcimento del danno, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: dichiarare la responsabilità di [REDACTED] per il sinistro di causa ed ogni sua conseguenza pregiudizievole; condannare [REDACTED] in solido con [REDACTED] al pagamento di complessivi Euro 36.286,48 oltre interessi legali dalla data al saldo, rivalutazione monetaria, salvo veriore somma che si accerti in favore dell'attore; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Per parte convenuta: respingere la domanda in quanto infondata; con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione esponeva di essersi trovato in data 8.4.2010 in qualità di passeggero a bordo della Peugeot condotta dalla madre, [REDACTED], che, giunta sul ponte Don Sturzo, aveva perso il controllo della vettura e sbandato fino sbattere contro il guardrail centrale. Indicate le lesioni subite e le spese mediche sostenute e ritenuta

pacifica la responsabilità dell'assicurazioni ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, concludeva come riportato in epigrafe.

Dei convenuti si costituiva solo la società assicuratrice che non contestava che l'incidente si fosse verificato secondo le modalità indicate in citazione, ma sosteneva che al momento del sinistro alla guida del mezzo vi fosse non la [REDACTED] ma il [REDACTED], posto che alcun danno nella parte anteriore-laterale destra aveva presentato il veicolo. Ancora, rilevava come anche in sede di ingresso al Pronto Soccorso l'attore avesse dichiarato che le lesioni erano conseguenti ad un incidente stradale, avendo egli urtato con la sua macchina il guardrail. Contestava anche nel quantum la pretesa avversaria, come pure l'istanza di ristoro del danno morale.

La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, oltre che con consulenze tecniche d'ufficio nella contumacia della [REDACTED], era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre ricostruire la dinamica del sinistro, che la contumace ha pacificamente riconosciuto nelle modalità di cui alla citazione, espressamente affermando che l'attore viaggiava sulla sua vettura in qualità di passeggero e che il veicolo ha sbandato per il fondo stradale viscido, così andando a sbattere contro il guardrail. Che l'odierno attore fosse seduto al momento del sinistro sul sedile anteriore destro è circostanza rimasta confermata dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] che intervenne per soccorrere la vettura incidentata, posto che, quando arrivò sul posto, egli vide la signora fuori dall'auto e seduto davanti al lato passeggeri il [REDACTED]. Su tale questione le consulenze tecniche espletate in giudizio non hanno dato risposte dirimenti, ma offerto spunti interessanti. E così, se non è stato possibile accertare se l'attore occupasse il lato passeggeri o si trovasse alla guida del mezzo, è stato però verificato la compatibilità delle sue lesioni con la dinamica del sinistro indicata in citazione, dinamica che vede effettivamente la vettura sbandare contro il guardrail e compiere una rotazione in senso antiorario; ancora, è stato ragionevolmente ipotizzato che la madre, se effettivamente conduttrice della vettura, non abbia riportato le gravi lesioni subite invece dal figlio, proprio perché la stessa sarebbe riuscita a tenersi al volante durante gli anomali movimenti del mezzo.

Un dato su tutti, però, deve ritenersi significativo, vale a dire la sopra richiamata dichiarazione del teste [REDACTED] che, come detto, una volta giunto sul luogo del sinistro, vide seduto davanti al lato del passeggero l'odierno attore; ora, considerate le lesioni subite in conseguenza del sinistro (come risultanti dalla documentazione sanitaria in atti ed emergenti anche dalla consulenza tecnica medico-legale e, dunque, il trauma distorsivo-contusivo rachide-dorso-lombare, l'infrazione della D1 e la frattura della L1), pare davvero difficile immaginare che subito dopo l'impatto l'attore possa essersi trovato nelle condizioni fisiche di passare dal lato guida (ove, stando alle allegazioni di parte convenuta, si sarebbe trovato) al lato passeggero. Tale osservazione e la stessa dichiarazione testimoniale sopra richiamata inducono a superare quanto



risulta dal certificato del Pronto Soccorso dell'O.C. di Sassari che in sede di anamnesi indica che il paziente avrebbe urtato con la sua macchina contro un guardrail: non vi sono, infatti, elementi per affermare che tale dicitura apposta dal personale medico abbia esattamente riportato quanto riferito dal [REDACTED], anche considerando che non è certamente l'esatta ricostruzione del sinistro la finalità dell'anamnesi che mira piuttosto ad offrire al medico operante elementi utili a fini diagnostici e terapeutici.

Dovendosi, dunque, ritenere che l'attore davvero viaggiasse sulla vettura in qualità di passeggero, stante la stessa previsione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., non avendo dato prova la conduttrice del mezzo di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, deve riconoscersi il diritto del [REDACTED] ad ottenere il risarcimento del danno. Prima di esaminarne la quantificazione, per mera completezza non può tralasciarsi quanto osservato in sede di consulenza tecnica dinamica che ha rilevato come – marciando oltretutto la [REDACTED] a velocità non consona alle condizioni della strada e a quelle atmosferiche, ma comunque non eccessiva – sia verosimile che il [REDACTED] non indossasse la cintura di sicurezza, atteso che diversamente le lesioni subite non sarebbero state così severe. Ora, tale censura non ricorre tra le difese di parte convenuta che si è limitata a sostenere che non la [REDACTED] ma l'attore fosse al volante; è vero che l'eventuale concorso colposo del danneggiato è rilevabile d'ufficio dal Giudice in sede di accertamento del nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento; tuttavia, a tal fine è necessario che gli elementi di fatto dai quali sia possibile desumere la colpa concorrente del danneggiato siano comunque prospettati (così Cass. 12714/2010 e 3240/2012), condizione che, come visto, nel caso di specie non ricorre affatto, posto che il serio dubbio sull'uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato emerge solo in sede di indagini peritali e non appartiene di certo al corredo di allegazioni di parte convenuta.

Tanto chiarito, ai fini della qualificazione del danno deve richiamarsi la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale che, in quanto completa e ben motivata, qui integralmente si richiama. Il consulente ha determinato il danno da inabilità temporanea assoluta in gg. 80 (stanti il ricovero ospedaliero, l'immobilizzazione e la massima acuzie della sintomatologia) e temporanea al 50% in gg. 30 (dato il periodo di riabilitazione e quello necessario per la stabilizzazione del quadro) e il danno da inabilità permanente nella misura del 12%.

I dati così espressi vanno utilizzati per la determinazione del danno risarcibile, operazione che vede l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2014 (preferite per la loro maggiore diffusione che assicura il trattamento risarcitorio più uniforme possibile sul territorio nazionale), elaborate nel tentativo di soddisfare l'esigenza di procedere ad una liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale conseguente alla compromissione del bene salute e dei beni costituzionalmente garantiti. Le stesse, in ottemperanza ai criteri introdotti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 26972 dell'11.11.2008), tendenti alla complessiva e giusta personalizzazione del danno non

patrimoniale e, quindi, alla globale valutazione del pregiudizio dell'integrità psico-fisica del soggetto, hanno in buona sostanza sostituito il sistema precedente con quello della liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da una lesione permanente all'integrità psico-fisica del soggetto, come accertabile in termini medico-legali, e del danno non patrimoniale derivante sempre dalle lesioni ed apprezzabile in termini di sofferenza e dolore. Le medesime tabelle, poi, prevedono una percentuale massima di aumento, proprio per consentire nel singolo caso concreto di considerare in termini di risarcimento particolari situazioni che la parte danneggiata deve allegare specificamente prima e dimostrare poi (sia quanto ad aspetti squisitamente medico-legali che a sofferenza soggettiva), sempre salva la possibilità, in casi davvero eccezionali, di superare anche gli aumenti soglia previsti proprio per le stesse finalità di far sì che il risarcimento accordato sia quanto più possibile effettivamente ristoratore del pregiudizio subito.

Alla luce di tali linee guida ed esclusa di conseguenza ogni duplicazione delle voci di danno, in base all'età dell'attore all'epoca del sinistro (22 anni), considerato che non è stata dedotta e provata nessuna particolare sofferenza oltre quelle che normalmente possono essersi accompagnate alle lesioni subite, determinato il valore medio di Euro 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, si quantifica il danno da invalidità temporanea assoluta e parziale in Euro 9.500,00 e quello da invalidità permanente in Euro 32.877,00. Vanno, poi, aggiunte le spese mediche sostenute, ritenute congrue da consulente tecnico e determinate nell'importo di Euro 1.026,72.

Si perviene così alla somma di Euro 43.403,72 che rappresenta per linea capitale il solo danno risarcibile.

Costituendo quello risarcitorio un debito di valore, l'importo capitale di cui sopra deve essere devalutato alla data del sinistro, rivalutato alla data odierna secondo gli indici ISTAT e maggiorato degli interessi compensativi (atti a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato immediato godimento delle somme di cui al ristoro), da calcolarsi nella misura legale sull'importo capitale devalutato e via via annualmente rivalutato dalla data del sinistro all'attualità.

Il risultato di tale ulteriore calcolo rappresenta il quantum della condanna pronunciata contro **[REDACTED]** e **[REDACTED]** Assicurazioni s.p.a.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Gli oneri delle consulenze tecniche vengono posti in via definitiva a carico dei convenuti, in solido tra loro.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara **[REDACTED]** esclusiva responsabile del sinistro di causa;

- condanna [redacted] e [redacted] Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di [redacted] della somma di Euro 43.403,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, come indicato in parte motiva;

- condanna [redacted] e [redacted] Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00, oltre accessori di legge;

- pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.

Sassari, 5.2.2016

Il Giudice